

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

### COMUNICATO UFFICIALE N. 286/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 4 giugno 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

### COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Stefano Agamennone, Avv. Daniele Cantini, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Prof. Cesare San Mauro, Dott. Antonino Tumbiolo, Dott. Salvatore Vecchione – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1) RICORSO DEL SIG. BERTI SERGIO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €20.000,00 E SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 3 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., DELL'ART. 12 COMMA 1, DELL'ART. 15 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 1.4.2010 - NOTA N. 3649 /1403PF09-10/SP/BLP DELL'11.12.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 16.4.2013)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Berti Sergio, dichiara il difetto di giurisdizione degli organi della giustizia sportiva.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

**1) MESI 2 DI INIBIZIONE AL SIG. MASSIMO CELLINO PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMI 1, 4 E 11, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE FINO AL 31.1.2007**

**2) AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PRESIDENTE SIG. MASSIMO CELLINO,**

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3649 /1403PF09-10/SP/BLP DELL'11.12.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 87/CDN del 10.5.2013)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Cagliari Calcio di Cagliari, annulla la delibera impugnata e rinvia gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l'esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DEL CALC. COSTA VITTORIO AVVERSO L'ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO DELLA SOCIETÀ FORTIS TRANI S.R.L.** (Delibera della Commissione Accordi Economici L.N.D. – Com. Uff. n. 120 del 28.11.2012) (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 16/D del 21.1.2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Costa Vittorio.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

---

**Publicato in Roma il 4 giugno 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete